SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 2003.

Cofinanziamento nazionale del Programma «Espon 2006», annualità 2003, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987. (Decreto n. 11/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri, che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 53 della richiamata comunicazione C(2000)1101 del 28 aprile 2000, la Commissione istituisce un Osservatorio per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (Espon);

Vista la decisione della Commissione europea C(2002) n. 790 del 3 giugno 2002 di approvazione del programma «Espon 2006» che prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 6 Meuro a totale carico del FESR, cui corrisponde una complessiva quota nazionale pubblica, a carico dei quindici Stati membri, di ulteriori 6 Meuro;

Tenuto conto che la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, di definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di iniziativa comunitaria, stabilisce, per i programmi Interreg a valenza transnazionale, la quota di cofinanziamento pubblico a totale carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Visto il proprio decreto n. 48 del 23 dicembre 2002 relativo al cofinanziamento nazionale del suddetto programma per l'annualità 2002;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 770 del 16 maggio 2003 con la quale, nel richiamare la valenza nazionale del programma, richiede il contributo relativo all'annualità 2003, pari a euro 119.419,00, a totale carico del Fondo di rotazione;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 29 luglio 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnata la somma di 119.419,00 euro, in favore del programma «Espon 2006» richiamato in premessa, a titolo della quota nazionale pubblica prevista per l'annualità 2003.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 21

03A11227

DECRETO 29 luglio 2003.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore del Programma «Interreg III C Zona Est» inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale, per le annualità 2001, 2002 e 2003. (Decreto n. 12/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri, che stabilisce che gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000)1101 del 28 aprile 2000, l'Iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle Sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001 «Cooperazione interregionale» diretta agli Stati membri che illustra le modalità di attuazione delle attività di cooperazione a titolo della sezione C interregionale dell'Iniziativa comunitaria Interreg III;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le Sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni Programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di Iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce, per la sezione interregionale, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dalle regioni e dalle province autonome e/o altri soggetti pubblici partecipanti al programma;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 4773 del 31 dicembre 2001 con la quale è stato approvato il programma «Interreg III C Zona Est», tra la Germania, l'Austria, l'Italia e la Grecia inserito nella Sezione interregionale del Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006;

Considerato che con proprio decreto del 30 maggio 2002 si è già provveduto all'assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale in favore del suddetto Programma;

Considerato che, in base alle sopracitate note ministeriali, al programma Interreg III - Sezione interregionale in oggetto è stato attribuito un ammontare di risorse comunitarie pari a 746.966,00 euro, per l'annualità 2001 nonché pari a 710.000,00 euro sia per l'annualità 2002 che per quella 2003, cui corrisponde un cofinanziamento statale di 534.080,00 euro per l'anno 2001 e di 507.650,00 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, comprensivo della parte relativa all'assistenza tecnica a totale carico dello Stato;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 29 luglio 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del Programma operativo «Interreg III C Zona Est» inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, citato in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari a 534.080,00 euro per l'annualità 2001 e a 507.650,00 euro per ciascuna delle annualità 2002 e 2003.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Amministrazione responsabile della gestione dei programmi Interreg per la parte italiana.

3. Le amministrazioni italiane interessate dal programma, inviano al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 22

03A11228

DECRETO 29 luglio 2003.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore del Programma «Interreg III C Zona Sud» inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale, per le annualità 2002 e 2003. (Decreto n. 13/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri, che stabilisce che gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000)1101 del 28 aprile 2000, l'Iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle Sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001 «Cooperazione interregionale» diretta agli Stati membri che illustra le modalità di attuazione delle attività di cooperazione a titolo della sezione C interregionale dell'Iniziativa comunitaria Interreg III;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le Sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di Iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce, per la sezione interregionale, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dalle regioni e dalle province autonome e/o altri soggetti pubblici partecipanti al programma;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002) 789 del 28 maggio 2002 con la quale è stato approvato il programma «Interreg III C Zona Sud», tra la Francia, la Grecia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo ed il Regno Unito, inserito nella Sezione interregionale del Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006;

Considerato che con proprio decreto del 13 giugno 2002 si è già provveduto all'assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale in favore del suddetto Programma;

Vista la decisione della Commissione europea C(2003) 49 del 26 febbraio 2003 che modifica la menzionata decisione C(2002) 789 del 28 maggio 2002;

Considerato che, in base alle sopracitate note ministeriali, al programma Interreg III - Sezione interregionale in oggetto è stato attribuito un ammontare di risorse comunitarie pari a 2.915.315,00 euro, per l'annualità 2002 nonché pari a 2.915.317,00 euro per l'annualità 2003, cui corrisponde un cofinanziamento statale di 2.084.450,00 euro per l'anno 2002 e di 2.084.452,00 euro per l'anno 2003, comprensivo della parte relativa all'assistenza tecnica a totale carico dello Stato;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 29 luglio 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del Programma operativo «Interreg III C Zona Sud» inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, citato in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari a 2.084.450,00 euro per l'annualità 2002 e a 2.084.452,00 euro per l'annualità 2003.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Amministrazione responsabile della gestione dei programmi Interreg per la parte italiana.

3. Le amministrazioni italiane interessate dal programma, inviano al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 23

03A11229

DECRETO 29 luglio 2003.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi di Azioni innovative 2000-2006 nelle regioni Basilicata, Molise, Piemonte, Toscana, Sardegna e Sicilia. (Decreto n. 14/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio riguardante le disposizioni generali sui Fondi strutturali e in particolare l'art. 22, nonché il regolamento CE n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea «Le regioni nella nuova economia» C(2001) n. 60 del 31 gennaio 2001 diretta agli Stati membri concernente gli orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006;

Viste le decisioni della Commissione europea di approvazione di un contributo FESR a favore dei programmi regionali di Azioni innovative da attuarsi nelle regioni Basilicata, Molise, Piemonte, Toscana, Sardegna e Sicilia i cui estremi sono indicati nell'allegata tabella *A*;

Vista la presa d'atto del CIPE nella seduta del 4 aprile 2001, punto A) 10 del relativo ordine del giorno, in cui si autorizza la partecipazione del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 al cofinanziamento dei programmi delle Azioni innovative FESR 2000/2006 in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica;

Considerato che per i programmi di Azioni innovative sopracitati è prevista una quota nazionale pubblica complessiva pari a euro 6.386.680,00 e che, in base alla indicata presa d'atto del CIPE, 4.470.676,00 euro sono a carico del Fondo di rotazione e 1.916.004,00 euro a carico delle regioni;

Considerata la necessità di applicare anche alla quota statale la procedura dell'impegno unico, nonché le procedure di pagamento previste dall'art. 4 degli Accordi di finanziamento allegati alle decisioni di approvazione dei programmi che prevedono l'erogazione di un acconto pari al 40 per cento in seguito all'impegno unico, una seconda quota in base alle spese effettivamente sostenute, nei limiti di un ulteriore 40 per cento ed un saldo finale sulla base delle spese effettivamente sostenute e attestate dall'organismo di pagamento;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione svoltasi in data 29 luglio 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata alle regioni, citate in premessa, titolari dei programmi di Azioni innovative, la somma complessiva di 4.470.676,00 euro, come risulta dall'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, quale quota statale a carico del Fondo medesimo, secondo la procedura dell'impegno unico.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote di propria competenza secondo la normativa vigente e analogamente a quanto previsto per le quote di spettanza comunitaria, tenendo conto, quindi, delle modalità di impegno e pagamento di cui all'accordo di finanziamento allegato a ciascuna decisione della Commissione europea.

3. Le regioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 24

TABELLA *A*

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi regionali Azioni innovative 2000-2006

Regioni	Decisioni	Legge n. 183/1987 (euro)
Basilicata	C(2002)5523 del 19 dicembre 2002 2002 IT 16 0 PP 001	619.500,00
Molise	C(2002)5522 del 19 dicembre 2002 2002 IT 16 0 PP 003	740.180,00
Piemonte	C(2002)5526 del 19 dicembre 2002 2002 IT 16 0 PP 004	2.100.000,00
Toscana	C(2002)5525 del 19 dicembre 2002 2002 IT 16 0 PP 007	315.000,00
Sardegna	C(2002)5524 del 19 dicembre 2002 2002 IT 16 0 PP 005	177.800,00
Sicilia	C(2002)5535 del 20 dicembre 2002 2002 IT 16 0 PP 006	518.196,00
	TOTALE . . .	4.470.676,00

03A11230

DECRETO 29 luglio 2003.

Cofinanziamento nazionale delle azioni per il miglioramento della qualità della produzione oleicola, di cui ai regolamenti CE n. 528/1999 e n. 2407/2001, per la campagna 2002-2003, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 15/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 528/99, recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2407/2001, che fissa i massimali di finanziamento delle suddette misure per il ciclo di produzione compreso tra il 1° maggio 2002 ed il 30 aprile 2003, per l'Italia ammontante a 10.079.842,00 euro, a valere sul FEOGA, sezione garanzia;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato regolamento CE n. 528/99, che prevede, da parte dello Stato membro, un contributo complementare pari, al massimo, al 50 per cento del contributo comunitario stabilito per le misure in questione;

Viste le note n. 30748 del 28 marzo 2002 e n. 31616 del 13 novembre 2002, con le quali il Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte delle risorse comunitarie disponibili per la campagna 2002-2003, chiede, al fine di assicurare la validità economica del programma, un cofinanziamento nazionale di

5.039.921,00 euro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Vista la nota n. 33804 del 23 aprile 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato, relativamente alla campagna 2001-2002, che a fronte di nuove assegnazioni di 5.921.917,00 euro, previste dal decreto del 6 giugno 2002, a valere sulle risorse della legge n. 183/1987, risultano richiesti e spesi solamente 3.261.194,12 euro;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere al disimpegno della quota non utilizzata, a carico del Fondo di rotazione, pari a 2.660.722,88 euro;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 29 luglio 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni per il miglioramento della qualità della produzione oleicola, di cui ai regolamenti CE n. 528/1999 e n. 2407/2001, per la campagna 2002-2003, è autorizzato a favore dell'AGEA, competente organismo pagatore, un cofinanziamento nazionale pubblico di 5.039.921,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dopo l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie messe a disposizione per la medesima campagna 2002-2003.

3. La somma di 2.660.722,88 euro proveniente dalle assegnazioni a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui al punto 1, secondo capoverso, lettera *b)*, del decreto 6 giugno 2002, in quanto inutilizzata, viene disimpegnata dal Fondo medesimo.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

5. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per la campagna 2002-2003, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per le successive campagne.

6 Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche per il tramite del competente organismo pagatore, trasmette per ciascuna campagna al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 5.

7. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

8. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazione.

9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 317

03A11231

DECRETO 29 luglio 2003.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, di cui al regolamento CE n. 2702/99, per l'annualità 2003 - seconda serie, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 16/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 2702/99, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 2879/2000, recante modalità di applicazione del predetto regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 2702/99;

Vista la decisione della Commissione europea C(2003) 15 del 16 gennaio 2003, con la quale vengono approvati i programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei mercati dei Paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota n. AGR 0667 del 3 marzo 2003 con cui i Servizi della UE hanno approvato una nuova modulazione relativamente all'anno 2003, a parità di finanziamento complessivo pari a 792.565,00 euro per il biennio 2003-2004, del programma presentato dalla Federlombarda;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. B1511 dell'8 luglio 2003, che quantifica in 380.664,00 euro il totale delle spese previste per l'anno 2003, relative al suddetto programma presentato dalla Federlombarda;

Vista la medesima nota n. B1511 dell'8 luglio 2003 che, a fronte della citata previsione di spesa di 380.664,00 euro, quantifica in 76.133,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale, il fabbisogno nazionale pubblico che integra il contributo comunitario di 236.160,00 euro;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 29 luglio 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del programma concernente azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, presentati dalla Federlombarda, ai sensi dell'art. 1 del regolamento CE n. 2702/99, è autorizzato, per l'annualità 2003, un cofinanziamento nazionale pubblico di 76.133,00 euro, in favore dell'AGEA a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura dei programmi, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 318

03A11232

DECRETO 29 luglio 2003.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui ai regolamenti CE n. 2826/2000 e n. 94/2002, per l'annualità 2003, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 17/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 2826/2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 94/2002, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 2826/2000;

Vista la decisione della Commissione europea C(2003) 1926 del 20 giugno 2003, con la quale vengono approvati i programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. B 1512 dell'8 luglio 2003, con allegata la nota n. 2372/PROM del 3 luglio 2003 dell'AGEA, che quantifica in 4.355.053,00 euro il totale delle spese previste, per l'anno 2003 - prima serie, relative ai 7 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. B 1512 dell'8 luglio 2003, che, a fronte di un contributo comunitario di 2.432.563,00 euro, quantifica il fabbisogno nazionale pubblico in 871.010,60 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 29 luglio 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi all'art. 1 del regolamento CE n. 2826/2000, è autorizzato, per l'annualità 2003, un cofinanziamento nazionale pubblico di 871.010,60 euro, in favore dell'AGEA a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura dei programmi, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 319

03A11233

DECRETO 29 luglio 2003.

Integrazione al cofinanziamento nazionale del programma degli interventi finanziari relativi alle azioni di controllo in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, di cui al regolamento CE n. 2262/84, per la campagna oleicola 2002-2003 (Agecontrol S.p.a.), ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 18/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2262/84 e successive integrazioni e modificazioni, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva, che all'art. 1, paragrafo 1, prevede la costituzione, da parte di ciascun Stato membro, di una agenzia specifica incaricata di alcuni controlli e azioni nel quadro del regime di aiuto nel settore di cui sopra;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 27/85 e successive integrazioni e modificazioni, recante modalità di applicazione del citato regolamento CEE n. 2262/84;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli comunitari alla produzione dell'olio di oliva ed in particolare l'art. 1, che prevede lo svolgimento dei compiti e delle pubbli-

che funzioni di controllo di cui ai suindicati regolamenti CEE n. 2262/84 e n. 27/85 da parte dell'Agecontrol S.p.a.;

Considerato che l'art. 1, paragrafo 5, del predetto regolamento CEE n. 2262/84 prevede che il finanziamento delle spese effettive dell'Agenzia sia assicurato paritariamente dalla Commissione UE e dallo Stato membro in ragione del 50 per cento;

Preso atto che il programma di attività dell'Agecontrol S.p.a. cofinanziato per la campagna 2002-2003 comporta un onere complessivo a carico dello Stato pari a 7.478.935,00 euro;

Tenuto conto che lo stanziamento sul capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui alla legge n. 290/2002, è di 5.644.874,00 euro e che tale disponibilità dovrà essere utilizzata anche per la copertura dei costi delle analisi dei campioni di olio di oliva, pari a 79.000,00 euro, e della gestione I.V.A., pari a 41.000,00 euro, non ammessi a cofinanziamento nell'ambito del programma in parola;

Tenuto conto, altresì, dell'importo di 14.000,00 euro cofinanziato dalle regioni, per i controlli sulle olive da tavola, ed a carico delle regioni medesime;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. SEG/837 del 23 aprile 2003 che chiede un'integrazione del finanziamento statale di 2.166.191,00 euro, comprensiva di 226.130,00 euro derivanti da riduzione forfettaria da parte della Commissione UE per problemi di assestamento di bilancio;

Considerata, pertanto, la necessità di ricorrere al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il completamento della copertura della quota parte nazionale, pari a 1.940.061,00 euro, escludendo le predette spese ammontanti a 226.130,00 euro che, non essendo finanziate dalla Commissione UE, non possono essere cofinanziate dal Fondo medesimo;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 29 luglio 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini dell'attuazione del programma di attività di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, per la campagna 2002-2003 è autorizzato, in favore dell'Agecontrol S.p.a., un finanziamento integrativo di 1.940.061,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata direttamente all'Agecontrol S.p.a., sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Qualora la decisione della Commissione europea, di cui all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 27/85, richiamato in premessa, dovesse stabilire un finanziamento comunitario inferiore rispetto a quello previsto dall'Agecontrol, dovrà essere ridotta, per un ammontare corrispondente, la quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota a carico del Fondo di rotazione assegnata dal presente decreto e quella rideterminata in relazione alle minori risorse comunitarie dovrà essere restituita al Fondo medesimo, ovvero potrà costituire acconto per la campagna successiva.

4. L'Agecontrol trasmette, per la campagna oggetto del finanziamento, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., una relazione sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali assegnate, nonché copia dei rapporti trimestrali redatti ai sensi del succitato regolamento CEE n. 27/85.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agecontrol S.p.a. adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 25

03A11234

DECRETO 9 ottobre 2003.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da 20 euro dedicate a «L'Europa delle arti». (Decreto n. 90392).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in Società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2002, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2003, ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il comma 5, dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto 15 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2003, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da 20 euro, dedicate a «L'Europa delle arti»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da 20 euro, dedicate a «L'Europa delle arti», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 15 aprile 2003, indicato nelle premesse, hanno corso legale dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in € 120.000,00 pari a n. 6.000 pezzi.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 28 novembre 2003, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti per un valore massimo di 1.000,00 euro;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta, purché pervenuta entro il termine stabilito, all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Sezione Zecca - via Principe Umberto n. 4 - 00185 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it

Il pagamento delle monete ordinate può essere effettuato:

in contrassegno, per importi non superiori a 500,00 euro e con consegna solo sul territorio italiano;

con versamento anticipato tramite bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22. Il ritiro, franco magazzino, deve essere concordato con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesto al momento dell'ordine.

Prezzo di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari:

da 1 a 100 pezzi € 200,00;

da 101 a 1.000 pezzi € 196,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le suddette monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 1.000 pezzi per ogni acquirente, con l'opzione per l'acquisto di ulteriori 1.000 pezzi, con lo sconto del 2%, che verrà concessa, con equa ripartizione, in base alle disponibilità residue. L'opzione deve essere esercitata al momento del primo ordine.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2003

Il direttore generale: SINISCALCO

03A11462

DECRETO 9 ottobre 2003.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da 50 euro dedicate a «L'Europa delle arti». (Decreto n. 90399).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in Società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2002, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2003, ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il comma 5, dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto 15 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2003, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da 50 euro, dedicate a «L'Europa delle arti»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da 50 euro, dedicate a «L'Europa delle arti», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 15 aprile 2003, indicato nelle premesse, hanno corso legale dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in € 300.000,00 pari a n. 6.000 pezzi.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 28 novembre 2003, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti per un valore massimo di 1.000,00 euro;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta, purché pervenuta entro il termine stabilito, all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Sezione Zecca - via Principe Umberto n. 4 - 00185 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it

Il pagamento delle monete ordinate può essere effettuato:

in contrassegno, per importi non superiori a 500,00 euro e con consegna solo sul territorio italiano;

con versamento anticipato tramite bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22. Il ritiro, franco magazzino, deve essere concordato con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesto al momento dell'ordine.

Prezzo di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari nella versione fior di conio:

da 1 a 100 pezzi € 450,00;

da 101 a 1.000 pezzi € 441,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le suddette monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 1.000 pezzi per ogni acquirente, con l'opzione per l'acquisto di ulteriori 1.000 pezzi, con lo sconto del 2%, che verrà concessa, con equa ripartizione, in base alle disponibilità residue. L'opzione deve essere esercitata al momento del primo ordine.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2003

Il direttore generale: SINISCALCO

03A11461

DECRETO 9 ottobre 2003.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da 10 euro celebrative del «Consiglio Unione europea - Presidenza italiana». (Decreto n. 90409).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244, del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione in Società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 19 dicembre 2002, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2003, ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il comma 5, dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto 15 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2003, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da 10 euro, celebrative del «Consiglio Unione europea - Presidenza italiana»;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da 10 euro, celebrative del «Consiglio Unione europea - Presidenza italiana», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 15 aprile 2003, indicato nelle premesse, hanno corso legale dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in € 580.000,00 pari a n. 50.000 monete nella versione fior di conio e n. 8.000 monete nella versione proof.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 28 novembre 2003, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti per un valore massimo di 1.000,00 euro;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 0685083710 o via posta, purché pervenuta entro il termine stabilito, all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Sezione Zecca - via Principe Umberto n. 4 - 00185 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it

Il pagamento delle monete ordinate può essere effettuato:

in contrassegno, per importi non superiori a 250,00 euro e con consegna solo sul territorio italiano;

con versamento anticipato tramite bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22. Il ritiro, franco magazzino, deve essere concordato con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesto al momento dell'ordine.

Prezzo di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari nella versione fior di conio:

da 1 a 1.000 pezzi € 29,00;

da 1.001 a 2.000 pezzi € 28,42.

nella versione proof:

da 1 a 1.000 pezzi € 42,00;

da 1.001 a 2.000 pezzi € 41,16.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le suddette monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 pezzi per versione, per ogni acquirente, con l'opzione per l'acquisto di ulteriori 2.000 pezzi, con lo sconto del 2%, che verrà concessa, con equa ripartizione, in base alle disponibilità residue. L'opzione deve essere esercitata al momento del primo ordine.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2003

Il direttore generale: SINISCALCO

03A11460

DECRETO 16 ottobre 2003.

Variazione di prezzo di alcune marche di sigarette di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopollio dei salie e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2002 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, presentata dalla ditta British American Tobacco Italia S.p.a.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti Esteri
Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
PALL MALL AZURE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
PALL MALL AZURE KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 125,00	€ 2,50
PALL MALL BLUE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
PALL MALL BLUE KS 10'S	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 1,20
PALL MALL BLUE KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 125,00	€ 2,50
PALL MALL RED KS 10'S	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 1,20
PALL MALL RED KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 125,00	€ 2,50
PALL MALL WHITE KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 125,00	€ 2,50
WINFIELD 15'S	Confezione astuccio da 15 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,10
WINFIELD 15'S BLUE	Confezione astuccio da 15 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,10

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 133

03A11473

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 ottobre 2003.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento delle acque minerali naturali Primia, in comune di Transacqua, Santo Raggio, in comune di Assisi, Sorgente Azzurra, in comune di Fondi, Sorgente del Cacciatore, in comune di Nocera Umbra e Zeus in comune di Campo di Giove.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;

Rilevato che è stata avviata una ricognizione, tendente tra l'altro a verificare lo stato di applicazione della normativa di settore;

Considerato che nel predetto ambito la Società Nuove Fonti di San Martino S.p.a., la Società Santo Raggio S.r.l., la Società Falco S.r.l., la Società Terme del Centino (c/o avv. Giuseppe Caforio) e la Società Zeus Minerali Acque Italia S.p.A. (risultanti agli atti della scrivente titolari della concessione, rispettivamente, delle acque minerali naturali Primia, Santo Raggio, Sorgente Azzurra, Sorgente del Cacciatore e Zeus) sono state invitate in data 30 giugno 2003 a produrre — entro il termine perentorio di sessanta giorni dal

ricevimento di apposita raccomandata a.r. — referti analitici rispondenti alla normativa vigente, pena la sospensione del riconoscimento ministeriale della qualifica di acqua minerale;

Considerato che tale richiesta è rimasta inevasa;

Rilevato che la predetta assenza di riscontri analitici completi alla sorgente non consente di ritenere assicurato il permanere delle caratteristiche proprie delle acque Primia, Santo Raggio, Sorgente Azzurra, Sorgente del Cacciatore e Zeus così come certificato all'atto dei rispettivi riconoscimenti ministeriali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa è sospesa la validità dei riconoscimenti ministeriali delle acque minerali naturali Primia, in comune di Transacqua (Trento), Santo Raggio, in comune di Assisi (Perugia), Sorgente Azzurra, in comune di Fondi (Latina); Sorgente del Cacciatore in comune di Nocera Umbra (Perugia) e Zeus in comune di Campo di Giove (L'Aquila).

Art. 2.

1) La validità del riconoscimento, per ciascuna delle acque minerali naturali di cui all'art. 1, è ripristinata a fronte della presentazione di documentazione, conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche originarie dell'acqua minerale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2003

Il Capo del dipartimento: CINQUE

p. *Il Direttore generale:* FILIPPETTI

03A11452

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Risico a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'11 dicembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Risico a r.l.», con sede in Bari è stata sciolta e il sig. Antonio Nuzzo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità agli accertamenti ispettivi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

Il dott. Lanfranco Cacciapuoti nato a Bari il 10 ottobre 1949 ed ivi residente alla via M. Troisi n. 67, è nominato liquidatore della società cooperativa «Risico a r.l.», con sede in Bari costituita in data 26 gennaio 1988 per rogito del notaio Maddalena Pasquale, registro società n. 22858, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dall'11 dicembre 1991 in sostituzione del sig. Antonio Nuzzo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 8 settembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A11448

DECRETO 9 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista di produzione e lavoro «La Speranza a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa mista di produzione e lavoro «La Speranza a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 17 dicembre 1984, repertorio n. 47651, registro società n. 4588 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2351/209112.

Cosenza, 9 settembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A11421

DECRETO 9 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CX Box edizioni a r.l.», in Montalto Uffugo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile.

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «CX Box edizioni a r.l.», con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), alla via Duomo n. 9, costituita con atto notaio dott. Sergio Cappelli in data 8 febbraio 2000, registro società n. 19609 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3968.

Cosenza, 9 settembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A11426

DECRETO 9 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Insieme coop. sociale a r.l.», in Fagnano Castello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile.

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa di produzione e lavoro «Insieme coop. sociale a r.l.», con sede in Fagnano Castello (Cosenza), alla via Garibaldi n. 154, costituita con atto notaio dott. Claudio Cristofaro in data 8 marzo 1995 repertorio n. 37264 registro societ n. 9312 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3511/272734.

Cosenza, 9 settembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A11427

DECRETO 9 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «M.P.C. Euroservice piccola soc. coop. a r.l.», in San Lucido.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «M.P.C. Euroservice piccola soc. coop. a r.l.», con sede in San Lucido (Cosenza), alla via Strada H trav. C, costituita

con atto notaio dott. Gianluca Perrella in data 26 settembre 1997, repertorio n. 7860, registro società n. 527/98 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3677/21.

Cosenza, 9 settembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A11428

DECRETO 9 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Arcobaleno coop. sociale a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società coop. di produzione e lavoro «Arcobaleno coop. sociale a r.l.», con sede in Cosenza, alla via Portapiana n. 6, costituita con atto notaio dott. De Santis Luigi in data 11 giugno 1998, repertorio n. 3026, registro società n. 29578 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3742/86.

Cosenza, 9 settembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A11429

DECRETO 9 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Multi-Service area sud a r.l.», in Castrolibero.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «Multi-Service area sud a r.l.», con sede in Castrolibero (Cosenza), alla via Rendano n. 13, costituita con atto notaio dott. Lo Monaco Giovanni in data 13 settembre 1999, registro società n. 43253 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3898/290588.

Cosenza, 9 settembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A11430

DECRETO 9 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di pesca «Della pesca San Francesco a r.l.», in Amantea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di pesca «Della pesca San Francesco a r.l.», con sede in Amantea (Cosenza), alla via Margherita, costituita con atto notaio dott. Eugenio Chiappetta in data 30 settembre 1949 repertorio n. 315, registro società n. 152 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 38/52677.

Cosenza, 9 settembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A11431

DECRETO 9 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Euroflora di Sibari a r.l.», in Cassano Jonio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa agricola «Euroflora di Sibari a r.l.», con sede in Cassano Jonio (Cosenza), alla via Taranto, costituita con atto notaio dott. Italo Scornajenghi in data 26 ottobre 1991, repertorio n. 294538, registro società n. 40213 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3880/290570.

Cosenza, 9 settembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A11432

DECRETO 9 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Alto Tirreno picc. soc. coop. a r.l.», in Scalea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «Alto Tirreno picc. soc. coop. a r.l.», con sede in Scalea (Cosenza), alla via Lauro n. 7, costituita con atto notaio dott. Lo monaco Giovanni in data 25 maggio 2000, repertorio n. 42182, registro società n. 24822, posizione B.U.S.C. n. 4008.

Cosenza, 9 settembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A11433

DECRETO 9 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Con.Sar.Co. a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «Con. Sar.Co. a r.l.», con sede in Cosenza, piazza Zumbini pal. Nicastro, costituita con atto notaio dott.ssa Perrotta Adriana in data 21 ottobre 1999, repertorio n. 3788, registro società n. 48947 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3915/290605.

Cosenza, 9 settembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A11434

DECRETO 9 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Azzurra coop. sociale a r.l.», in Cerzeto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «Azzurra coop. sociale a r.l.», con sede in Cerzeto, alla via del Progresso n. 92, costituita con atto notaio dott. Riccardo Scornajenghi in data 22 dicembre 1998, registro società n. 4136/99 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3787.

Cosenza, 9 settembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A11435

DECRETO 22 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Saetta a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 24 maggio 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Saetta a r.l.», con sede in Bari è stata sciolta e il sig. Francesco Paglionico è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

Il dott. Cosimo Cafagna nato a Bari il 25 aprile 1961 con studio in Bari alla via N. Tridente n. 42/4, è nominato liquidatore della società cooperativa «Saetta a r.l.», con sede in Bari costituita in data 6 febbraio 1986 per rogito del notaio Mario Toni, registro società n. 19217, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 24 maggio 1993 in sostituzione del sig. Francesco Paglionico.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 22 settembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A11449

DECRETO 22 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Furia a r.l.», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 20 aprile 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Furia a r.l.», con sede in Molfetta è stata sciolta e il sig. Mauro Donato Pappagallo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa dell'inerzia dimostrata nel sanare le irregolarità riscontrate in sede di vigilanza, nonostante la diffida impartita;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

Il dott. Lanfranco Cacciapuoti nato a Bari il 10 ottobre 1949 ed ivi residente alla via M. Troisi n. 67, è nominato liquidatore della società cooperativa «Furia a r.l.», con sede in Molfetta costituita in data 16 febbraio 1978 per rogito del notaio Mario Toni, registro società n. 3605, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 20 aprile 1994 in sostituzione del sig. Mauro Donato Pappagallo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 22 settembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A11443

DECRETO 22 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «S. Enrico a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 4 febbraio 1986 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «S. Enrico a r.l.», con sede in Bari è stata sciolta e la sig.ra Patrizia Milella è stata nominata liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

Il dott. Emilio Meneghella nato a Bari il 28 dicembre 1963 con studio in Bari alla via N. Tridente n. 42/4, è nominato liquidatore della società cooperativa «S. Enrico a r.l.», con sede in Bari costituita in data 3 giugno 1971 per rogito del notaio Luigi Cerasi registro società n. 6542 - già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 4 febbraio 1986 in sostituzione della sig.ra Patrizia Milella.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 22 settembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A11444

DECRETO 22 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «San Nicola da Tolentino a r.l.», in Modugno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 23 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «San Nicola da Tolentino a r.l.», con sede in Modugno è stata sciolta e il sig. Giuseppe Zambetta è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

La rag. Antonia Gramegna nata a Bari il 16 novembre 1943 ed ivi residente al corso Sonnino n. 27, è nominata liquidatore della società cooperativa «San Nicola da Tolentino a r.l.», con sede in Modugno costituita in data 23 giugno 1981 per rogito del notaio Giuseppe De Gioia registro società n. 13069, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 23 dicembre 1997 in sostituzione del sig. Giuseppe Zambetta.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 22 settembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A11445

DECRETO 22 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «CO.LE.SA. a r.l.», in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 luglio 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «CO.LE.SA. a r.l.», con sede in Bitonto, è stata sciolta e il sig. Francesco Bari è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

Il rag. Michele Naglieri, nato a Bitonto il 22 luglio 1969, con studio in Bitonto alla via P. Martucci Zecca n. 14, è nominato liquidatore della società cooperativa «CO.LE.SA. a r.l.», con sede in Bitonto, costituita in data 30 luglio 1991 per rogito del notaio Alfredo Polito, registro società n. 28159, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 21 luglio 1994 in sostituzione del sig. Francesco Bari.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 22 settembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A11446

DECRETO 22 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «CO.B.L.S.E.A. a r.l.», in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 luglio 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «CO.B.L.S.E.A. a r.l.», con sede in Bitonto, è stata sciolta e il sig. Francesco Bari è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

Il rag. Michele Naglieri, nato a Bitonto il 22 luglio 1969, con studio in Bitonto alla via P. Martucci, Zecca n. 14, è nominato liquidatore della società cooperativa «CO.B.L.S.E.A. a r.l.», con sede in Bitonto, costituita in data 30 luglio 1991 per rogito del notaio Remigio Perchinunno, registro società n. 13969, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 21 luglio 1994 in sostituzione del sig. Francesco Bari.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 22 settembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A11447

DECRETO 22 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «COOPSS - Coop.va progresso e solidarietà sociale a r.l.», in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 25 gennaio 1996 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «COOPSS - Coop.va progresso e solidarietà sociale a r.l.», con sede in Bitonto, è stata sciolta e la sig.ra Maria Pia Favia è stata nominata liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa dell'inerzia dimostrata nel sanare le irregolarità riscontrate in sede di vigilanza, nonostante le due diffide impartite;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

Il dott. Mario Carbone, nato a Bari il 25 gennaio 1941, con studio in Bitonto alla via P. Martucci Zecca, n. 14, è nominato liquidatore della società cooperativa «COOPSS - Coop.va progresso e solidarietà sociale a r.l.», con sede in Bitont,o costituita in data 27 settembre 1984 per rogito del notaio Luigi Oliva, registro società n. 16586, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 25 gennaio 1996 in sostituzione della sig.ra Maria Pia Favia.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 22 settembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A11450

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 ottobre 2003.

Adeguamento ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dell'aliquota di integrazione tariffaria erogata a titolo di acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel. (Deliberazione n. 115/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 ottobre 2003;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) tra i compiti trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) vi è quello di determinare ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991) l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), sulle basi di bilanci certificati;

l'art. 7, comma 4, della legge n. 10/1991 prevede che le integrazioni tariffarie in acconto possano essere modificate rispetto ai dati derivanti dal bilancio certificato qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle imprese elettriche minori;

Viste:

la legge n. 481/1995;

la legge n. 10/1991;

la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (di seguito: legge n. 488/1999);

la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (di seguito: legge n. 388/2000);

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00;

la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2002;

la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2003, n. 63/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 7 luglio 2003;

la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, ed in particolare l'art. 5, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione di provvedimenti di competenza dell'Autorità;

Considerato che:

l'art. 41, comma 1, della legge n. 488/1999, ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, la soppressione del Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) e delle aziende elettriche private (di seguito: Fondo di previdenza elettrico);

ai sensi dell'art. 41, comma 2, della medesima legge n. 488/1999, per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalla soppressione del Fondo di previdenza elettrico di cui al precedente alinea, alle aziende elettriche private è richiesto un contributo straordinario pari a complessive lire 4.050 miliardi (equivalenti a circa 2 miliardi di euro) da erogare in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002;

la disposizione di cui al precedente alinea prevede che il contributo straordinario posto in capo a ciascuna azienda elettrica possa da questa essere imputato in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;

l'art. 68, comma 7, della legge n. 388/2000, ha stabilito le norme ai fini della ripartizione della rata annuale del contributo straordinario tra le aziende elettriche che alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime abbiano in servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 al Fondo di previdenza elettrico;

con lettere rispettivamente inviate in data 28 marzo 2003, rif. 1318-ccse (protocollo Autorità n. 012568 del 2 aprile 2003), 16 luglio 2003, prot. 105 (protocollo Autorità n. 021497 del 21 luglio 2003), 17 luglio 2003 (protocollo Autorità n. 021324 del 18 luglio 2003), 17 luglio 2003 (protocollo Autorità n. 021325 del 18 luglio 2003), 17 luglio 2003 (protocollo Autorità n. 021326 del 18 luglio 2003), 17 luglio 2003 (protocollo Autorità n. 021327 del 18 luglio 2003) e 17 luglio 2003 (protocollo Autorità n. 021502 del 21 luglio 2003), le società Odoardo Zecca S.r.l., S.I.P.P.IC. S.p.a., S.EL.I.S. Lampedusa S.p.a., S.EL.I.S. Linosa S.p.a., S.MED.E Pantelleria S.p.a., S.EL.I.S. Marettimo S.p.a., SEA di Favignana S.p.a., hanno chiesto all'Autorità di adeguare le aliquote di integrazione tariffaria loro erogate al fine di tener conto del predetto contributo straordinario;

le aliquote di integrazione tariffaria erogate a titolo di acconto, per tutte le imprese elettriche minori, sono attualmente calcolate sulla base delle aliquote definitive relative ad anni antecedenti il 2000, anno di maturazione della prima rata del contributo straordinario sopra richiamato;

gli importi dovuti dalle imprese elettriche minori quale contributo straordinario conseguente alla soppressione del Fondo di previdenza elettrico sono significativi se rapportati al rispettivo conto economico;

nelle more della determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1999-2002, l'obbligo di versamento del contributo straordinario potrebbe indurre imprese elettriche minori a far ricorso al credito bancario, con aggravio dei costi;

Ritenuto che:

il contributo straordinario dovuto dalle imprese elettriche minori in conseguenza della soppressione del Fondo di previdenza elettrico rientri nella fattispecie delle variazioni nei costi del personale che modificano in modo significativo i costi di esercizio, fattispecie prevista esplicitamente dall'art. 7, comma 4, della legge n. 10/1991;

sia opportuno prevedere l'adeguamento dell'aliquota di integrazione tariffaria erogata alle imprese elettriche minori a titolo di acconto in maniera tale da consentire la copertura del maggiore onere derivante dal contributo straordinario sopra richiamato;

Delibera:

Art. 1.

Adeguamento dell'aliquota delle integrazioni tariffarie erogate a titolo di acconto

1.1. L'aliquota delle integrazioni tariffarie erogate a titolo di acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel è adeguata per tener conto dell'incremento dei costi del personale conseguente al contributo straordinario di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, calcolato per ciascuna impresa elettrica minore secondo quanto disposto dall'art. 68, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1.2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1.1, per ciascuna impresa elettrica minore non trasferita all'Enel, la Cassa conguaglio per il settore elettrico incrementa l'aliquota di integrazione tariffaria, erogata a titolo di acconto, di una componente di adeguamento pari al rapporto tra l'importo del contributo straordinario di cui al comma 1.1 imputato da ciascuna impresa elettrica minore nel bilancio d'esercizio dell'anno 2000, ovvero nel bilancio d'esercizio del primo anno in cui è

stato imputato a bilancio il contributo straordinario stesso, ed il numero di kWh venduti nel medesimo anno.

1.3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano:

a) a ciascuna impresa elettrica minore fino a concorrenza dell'importo complessivo del maggior onere dovuto al contributo straordinario di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, salvo approvazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle aliquote definitive relative al primo anno in cui detto maggior onere, ovvero quota parte dello stesso maggior onere, è stato imputato in bilancio;

b) a partire dalle integrazioni tariffarie erogate a titolo di acconto relative all'anno successivo a quello in cui il contributo straordinario è stato imputato per la prima volta nel bilancio d'esercizio.

Art. 2.

Disposizioni finali

2.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione.

Milano, 2 ottobre 2003

Il presidente: RANCI

03A11383

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 ottobre 2003

Dollaro USA	1,1634
Yen giapponese	127,79
Corona danese	7,4291
Lira Sterlina	0,70200
Corona svedese	8,9590
Franco svizzero	1,5467
Corona islandese	88,87
Corona norvegese	8,2375
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58445
Corona ceca	32,105
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,48
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6463
Lira maltese	0,4284
Zloty polacco	4,5289
Leu romeno	38786
Tallero sloveno	235,6500
Corona slovacca	41,260
Lira turca	1642000
Dollaro australiano	1,6996
Dollaro canadese	1,5474
Dollaro di Hong Kong	9,0204
Dollaro neozelandese	1,9588
Dollaro di Singapore	2,0290
Won sudcoreano	1360,60
Rand sudafricano	8,1754

Cambi del giorno 15 ottobre 2003

Dollaro USA	1,1669
Yen giapponese	127,71
Corona danese	7,4281
Lira Sterlina	0,69905
Corona svedese	8,9634
Franco svizzero	1,5455
Corona islandese	88,87
Corona norvegese	8,2655
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58449
Corona ceca	32,022
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,34
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6466
Lira maltese	0,4283
Zloty polacco	4,5554

Leu romeno	38763
Tallero sloveno	235,6800
Corona slovacca	41,185
Lira turca	1643000
Dollaro australiano	1,6936
Dollaro canadese	1,5496
Dollaro di Hong Kong	9,0355
Dollaro neozelandese	1,9652
Dollaro di Singapore	2,0281
Won sudcoreano	1365,80
Rand sudafricano	8,1402

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A11479-03A11480

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della Lotteria Europea - Gran Premio di Merano, concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme, premio Efebo d'Oro di Agrigento e Maratona d'Italia di Carpi - Estrazione dell'11 e 12 ottobre 2003.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria Europea - Gran Premio di Merano, concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme, Premio Efebo d'Oro di Agrigento e Maratona d'Italia di Carpi - avvenuta a Jaen (Spagna) l'11 ottobre 2003 per il premio europeo ed a Roma il 12 ottobre 2003 per i premi nazionali.

Premio europeo:

Euro 2.000.000 - biglietto n. 75187 venduto in Spagna.

Premi nazionali:

Prima di prima categoria:

1) biglietto serie D n. 46543 di € 500.000,00 abbinato al Gran Premio di Merano;

2) biglietto serie D n. 75904 di € 200.000,00 abbinato al Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme;

3) biglietto serie D n. 25209 di € 150.000,00 al Premio Efebo d'Oro di Agrigento;

4) biglietto serie D n. 28567 di € 50.000,00 alla Maratona d'Italia di Carpi.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie D n. 46543 € 500,00;

2) biglietto serie D n. 75904 € 300,00;

3) biglietto serie D n. 25209 € 200,00;

4) biglietto serie D n. 28567 € 100,00.

Estratto del regolamento delle Lotterie Nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814; 30 dicembre 1970, n. 1433 e 16 dicembre 1988, n. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 Roma entro il centottanta giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino Ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. Le domande di riscossione dei premi devono essere in carta semplice.

03A11474

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501244/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.